



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva*  
*2018/2019*

COMUNICATO UFFICIALE N. 26

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 7 settembre 2018 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di FABIO D'IPPOLITO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. FABIO D'IPPOLITO ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi due e giorni venti di squalifica

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di NINNI CORDA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. NINNI CORDA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per aver cercato di intralciare e fuorviare lo svolgimento delle attività istruttorie nel procedimento istruttorio aperto nei suoi confronti (recante il n. 124 pf17/18), riferendo indebitamente il tema delle indagini ai signori Ameth Fall, Davide Sentinelli e Federico Gentile, calciatori tesserati con la ASD Como 1907 Srl, prima delle loro audizioni programmate dalla procura Federale, in particolare chiedendo agli stessi, tutti e tre assistiti da uno dei suoi difensori, di rispondere alle domande dell'inquirente in modo univoco e contrario a quella che poi si è rivelata la verità dei fatti;
  - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
  - esaminata la memoria difensiva del deferito del 4.9.2018;
- Ritenuto che:
- la vicenda oggetto del presente procedimento disciplinare è ricollegata a quella già esaminata da questa Commissione Disciplinare nel giudizio conclusosi con CU n. 307 dell'1.6.2018 con cui il Sig. Ninni Corda è stato sanzionato per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto prescritto dagli artt. 37, comma 1, delle NOIF e 22, comma 8 del C.G.S., come richiamato dall'art 19 comma 11.4 del C.G.S. perché *"essendo lo stesso già squalificato per complessivi tre anni e tre mesi – al fine di eludere il disposto delle citate norme, che impediscono ai dirigenti ed ai tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine di svolgere alcuna attività nell'ambito federale fin quando non sia interamente*

scontata la sanzione, si tesserava, per la società ASD COMO 1907 S.r.l. quale tecnico con fittizie mansioni di " collaboratore prima squadra" svolgendo, di fatto, attività dirigenziali con ampi poteri di gestione sportiva ed amministrativa, aggirando in questo modo la normativa";

- nel suddetto precedente era stata evidenziata, fra gli elementi che hanno condotto all'affermazione della responsabilità del Sig. Corda, "l'inattendibilità delle dichiarazioni rese [in data 25.10.2017] dai calciatori Fall, Sentinelli e Gentile (che sono stati ascoltati dalla Procura Federale con l'assistenza dell'Avv. Monica Fiorillo, difensore anche del Sig. Corda)"; dichiarazioni, queste, volte a negare l'effettivo svolgimento di attività dirigenziali da parte del Sig. Corda e che, come detto, questa Commissione Disciplinare ha ritenuto non attendibili in quanto "pressoché identiche ed in parte contraddette dalle dichiarazioni rese dallo stesso Corda in fase di indagini" nonché contrastanti con le dichiarazioni rese da numerosi altri soggetti auditi dalla Procura Federale;
- in data 3.1.2018 il Sig. Ameth Fall è stato nuovamente sentito dalla Procura Federale nell'ambito della diversa indagine avviata a seguito di una denuncia di "mobbing" da questi avanzata nei confronti dell'ASD Como ed in tale occasione il predetto calciatore ha "ritrattato" le sue precedenti dichiarazioni affermando: che la sera prima dell'audizione del 25.10.2017 il deferito Ninni Corda lo convocò unitamente ai compagni di squadra Sentinelli e Gentile presso la sede della ASD Como; che in quell'occasione, alla presenza anche degli Avvocati Chiacchio e Fiorillo, fu comunicato ai tre giocatori l'oggetto dell'audizione del giorno seguente; che è stato riferito loro di rispondere alle domande della Procura in modo da non far apparire il vero ruolo e posizione di Ninni Corda all'interno della società, così da non far risultare la verità in relazione al fatto che Ninni Corda fosse il vero Direttore Generale del Como; che egli accettò tale proposta, dopo che gli altri due compagni di squadra avevano accettato, per non subire ritorsioni sportive; che gli fu imposta la difesa dell'Avv. Fiorillo, che lui non conosceva;

Considerato che:

- la circostanza che Sig. Ameth Fall, nel corso dell'audizione del 25.10.2017, abbia reso dichiarazioni non veritiere in relazione al fatto che "Ninni Corda fosse il vero Direttore Generale del Como" sembrerebbe confermata dal fatto che le suddette dichiarazioni si pongono in contraddizione con quelle che lo stesso Fall aveva reso precedentemente alla stampa ("La Provincia di Como") il 26.9.2017, mai smentite dal giocatore, ed appaiono effettivamente molto simili, per non dire identiche, alle dichiarazioni rese alla Procura Federale, sempre in data 25.10.2017, dai giocatori Gentile e Sentinelli, tanto è vero che, si ribadisce, tutte le suddette dichiarazioni sono già state ritenute inattendibili, non solo da questa Commissione Disciplinare nel giudizio conclusosi con CU n. 307 dell'1.6.2018, ma altresì dal Tribunale Federale della FIGC nella decisione di cui al CU n. 55 del 29.3.2018 avente ad oggetto il connesso deferimento a carico del Sig. Felleca;

- tutti e tre i giocatori sono stati effettivamente assistiti dal medesimo legale (Avv. Fiorillo) che ha assistito nel procedimento in questione anche il Sig. Ninni Corda;

- sia il Sig Corda sia la società Como alla data del 24.10.2017 potrebbero essere stati messi a conoscenza dell'oggetto dell'audizione del giorno seguente se si considera che, come risulta dalla già richiamata decisione del Tribunale Federale della FIGC di cui al CU n. 55 del 29.3.2018, già in precedenza, sui medesimi fatti erano stati sentiti dalla Procura Federale: l'Avv. Diana (procuratore speciale del Presidente del Como Nicastro) in data 17.10.2017; il Sig. Gilardoni (dirigente accompagnatore del Como, tesserato fino al 2.10.2017) in data 17.10.2017; il Sig. Lori (segretario/responsabile amministrativo del Como) in data 19.10.2017; il Sig. Bressani (Segretario Generale del Como) in data 19.10.2017; il Sig. Guazzo (calciatore del Como) in data 23.10.2017. Che vi sia stata una "fuga di notizie" (addebitabile a chi, tuttavia, non è dato saperlo) risulterebbe confermata dai due articoli di stampa pubblicati, sempre nel mese di ottobre 2017 (e dunque ad indagini ancora in corso) da "La Provincia di Como"

([https://www.laprovinciadicomano.it/stories/Sport/corda-tecnico-o-dg-la-procura-indaga\\_1259159\\_11/](https://www.laprovinciadicomano.it/stories/Sport/corda-tecnico-o-dg-la-procura-indaga_1259159_11/)) e da "Sprint e Sport" ([https://www.sprintesport.it /sp/nazionali-dilettanti/serie-d/como-procura-federale-ninni-corda/](https://www.sprintesport.it/sp/nazionali-dilettanti/serie-d/como-procura-federale-ninni-corda/)) nei quali si dà atto dell'apertura di un fascicolo sulla posizione del collaboratore tecnico del Como Ninni Corda in merito alla sua reale attività di direttore generale e/o direttore sportivo;

- l'incontro del 24.10.2017 presso la sede della Società ASD Como alla presenza di Ninni Corda, dei tre giocatori e degli avvocati Chiacchio e Fiorillo non risulta contestato nelle difese del deferito, che si limita a negare che egli abbia indotto il calciatore Fall a rendere dichiarazioni non veritiere alla Procura Federale;

Considerato tuttavia che:

- secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva questa Commissione Disciplinare è chiamata a formare il proprio convincimento e ad esprimere la propria decisione esclusivamente *"sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive"*;

- per quanto gli elementi sopra evidenziati rendono plausibile che qualcuno possa aver avvertito il Sig. Ameth Fall del tema della sua audizione del 25.10.2017 e possa averlo indotto e/o consigliato a non rivelare il "fatto che Ninni Corda fosse il vero Direttore Generale del Como", nessuno di tali elementi consente però di affermare in modo più che probabile che questo sia avvenuto e soprattutto che questo "qualcuno" sia stato effettivamente il Sig. Ninni Corda;

- nell'ambito del procedimento istruttorio n. 124 pf17/18 e dopo l'audizione del Sig. Ameth Fall del 3.1.2018, la Procura Federale non ha infatti ricercato né acquisito alcun elemento che consentisse di confermare il fondamento delle accuse di "condizionamento" mosse dal Fall nei confronti del Sig. Ninni Corda e che, di fatto, trovano sostegno unicamente nelle dichiarazioni del suo "accusatore";

- in base al materiale probatorio acquisito in sede di indagine e posto a base del deferimento nei confronti dell'ordigno deferito - che si esaurisce nella sola verbalizzazione delle dichiarazioni accusatorie rese dal Sig. Fall in data 3.1.2018 - questa Commissione Disciplinare ritiene che, in ossequio al già richiamato art. 35, comma 4 CGS, non possa dirsi raggiunto quel ragionevole grado di certezza, superiore alla mera probabilità, per giungere ad un sereno giudizio di certa colpevolezza (per riferimenti: Corte Federale d'Appello, Sez. Un., C.U. n. 18/CFA del 22.8.2018);

- in altri termini, in assenza di ulteriori riscontri probatori o documentali rinvenibili, non può dirsi a raggiunta la prova certa che il Sig. Ninni Corda abbia cercato di intralciare e fuorviare lo svolgimento delle attività istruttorie nel procedimento istruttorio aperto nei suoi confronti recante il n. 124 pf17/18 ovvero abbia personalmente compiuto atti diretti ad "indirizzare" le risposte date dal Sig. Ameth Fall alle domande dell'inquirente nell'ambito del suddetto procedimento istruttorio.

P.Q.M.

proscioglie il sig. NINNI CORDA dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE RICCA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. SALVATORE RICCA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 in relazione agli artt. 36 e 38, delle NOIF nonché per gli artt. 17, comma 4 e artt. 33, 34 e 37 - come oggi trasfusi - nel Regolamento del Settore Tecnico per non aver provveduto al pagamento della relativa quota d'iscrizione annuale all'Albo del Settore Tecnico nella s.s. 2016/17 e per non aver provveduto all'aggiornamento obbligatorio nonché per aver allenato la squadra

ASD Polisportiva Castelbuono senza esserne tesserato;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

- dichiara il sig. SALVATORE RICCA responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi cinque.

Procedimento disciplinare a carico di TITO MANGIAFICO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. TITO MANGIAFICO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 in relazione agli artt. 36 e 38, delle NOIF nonché per gli artt. 17, comma 4 e artt.33, 34 e 37- come oggi trasfusi - nel Regolamento del Settore Tecnico per non aver provveduto al pagamento della relativa quota d'iscrizione annuale all'Albo del Settore Tecnico per cinque stagioni consecutive e per aver allenato la squadra ASD Eurosport Avola senza esserne tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria del 9/7/2018;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

- dichiara il sig. TITO MANGIAFICO responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO URBANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. VINCENZO URBANO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 5, del CGS in relazione agli artt. 17 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 38 delle NOIF per aver svolto il ruolo di allenatore senza aver provveduto, come prescritto, alla quota di iscrizione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

- dichiara il sig. VINCENZO URBANO responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.

Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE QUARRELLA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIUSEPPE QUARRELLA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 38, comma 1, delle NOIF nonché degli artt. 34 e 38 commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di allenatore a favore della società ASD Ispica Accademy Peppino M,

per la s.s. 2016/17 privo di tesseramento e per il mancato pagamento della quota d'iscrizione. Infine il deferito dovrà rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 3, del CGS per non aver risposto, senza giustificazione peraltro, a ben due convocazioni della Procura Federale;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sette;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. GIUSEPPE QUARRELLA responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sette.

Procedimento disciplinare a carico di MATTEO ACCARDI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MATTEO ACCARDI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 33, comma 1 e 37, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art 38, comma 1, delle NOIF e in relazione anche agli artt.17, comma 4, sempre del predetto Regolamento per non aver ottemperato al pagamento della quota di iscrizione all'Albo per alcuni anni e per aver svolto attività di allenatore nella stagione sportiva 2016/17 per la società ASD Tieffe Club in assenza di regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. MATTEO ACCARDI responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi cinque.

Procedimento disciplinare a carico di MARIO FABIO SAVASTA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MARIO FABIO SAVASTA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione agli artt. 33 comma 1 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art 38, comma 1, delle NOIF nonché dal C.U. n. 84 della L.N.D. s.s. 2016/17 lettere b) e c) per aver svolto attività di allenatore a favore della società Sportiva ASD Picarello, in alcune partite di Coppa Sicilia, senza essere regolarmente tesserato per detta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. MARIO FABIO SAVASTA responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due.

Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE CALANNA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIUSEPPE CALANNA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 36 e 38 delle NOIF e degli artt. 17 e 33 commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver omesso il pagamento di quote di iscrizione per ben 5 stagioni sportive;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. GIUSEPPE CALANNA responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due.

Procedimento disciplinare a carico di FABRIZIO CARATOZZOLO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. FABRIZIO CARATOZZOLO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art 38, comma 1, delle NOIF e degli artt. 33 e 37 commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di allenatore a favore della società Sportiva ASD PGC Luce senza essere regolarmente tesserato per detta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la nota del 6/7/2018;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. FABRIZIO CARATOZZOLO responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di ENRICO CATANIA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ENRICO CATANIA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, delle NOIF nonché all'art. 37 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art 17, comma 5 per aver svolto attività di allenatore della prima squadra della società ASD Treesse Calcio Brolo in assenza di tesseramento per detta società in quanto la quota annuale d'iscrizione all'albo non era stata pagata;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

- dichiara il sig. ENRICO CATANIA responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di CESARIO DI SPALATRO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con

compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CESARIO DI SPALATRO** è stato deferito per rispondere della violazione a) di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 36, commi 1 e 3, e agli artt. 33 e 37, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella s.s 2016/17 attività di allenatore per la squadra ASD Sporting Vasto senza essere regolarmente tesserato per tale società; b) per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 5, per aver svolto "attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale" in assenza di tesseramento con la suddetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CESARIO DI SPALATRO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi tre.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO BUCALO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONINO BUCALO** è stato deferito per rispondere della violazione a) di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 36 e 38 delle NOIF, oltre agli artt. 17, comma 4, e 33 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver omesso il pagamento delle quote d'iscrizione per dodici stagioni nonché per aver svolto attività di operatore sanitario per la società ASD Sporting Taormina senza essere regolarmente tesserato; b) per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 3, per essersi sottratto alle convocazioni della Procura Federale senza addurre giustificazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONINO BUCALO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi sei mesi.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO MONTELEONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CLAUDIO MONTELEONE** è stato deferito per rispondere della violazione a) di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 36 e 38 delle NOIF, oltre agli artt. 17, comma 4, e 33 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver omesso il pagamento della quota d'iscrizione all'albo del Settore Tecnico nonché per aver svolto attività di attività di allenatore per la società ASD Scordia senza essere regolarmente tesserato; b) per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 3, per essersi sottratto alle convocazioni della Procura Federale senza addurre giustificazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. CLAUDIO MONTELEONE responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi quattro.

Firenze, 14 settembre 2018

IL VICE PRESIDENTE  
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO  
Paolo Piani

IL PRESIDENTE  
Gianni Rivera